

L. 23-12-2005 n.266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

Omissis

Articolo 1

343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato ⁽¹⁾.

(1) Per l'incremento della dotazione del fondo di cui al presente comma vedi il comma 3 dell'art. 7-*quinquies* e il comma 3 dell'art. 8-*octies*, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

344. Ai benefici di cui al comma 343 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.

345. Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti ⁽²⁾.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116.

345-ter. Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, di cui all'*articolo 84, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736*, entro il 31 marzo di ogni anno sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Resta impregiudicato nei confronti del fondo di diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo ⁽³⁾.

(3) Comma aggiunto dal comma 2-*bis* dell'art. 3, D.L. 28 agosto 2008, n. 134, nel testo integrato dalla

relativa legge di conversione, e poi così modificato dalla lettera *a*) del comma 1-*bis* dell'*art. 4, D.L. 9 ottobre 2008, n. 155*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

345-*quater*. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al *decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Resta fermo quanto disposto dall'*articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*, in materia di forme pensionistiche complementari ⁽⁴⁾.

(4) Comma aggiunto dal comma 2-*bis* dell'*art. 3, D.L. 28 agosto 2008, n. 134*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dalla lettera *b*) del comma 1-*bis* dell'*art. 4, D.L. 9 ottobre 2008, n. 155*, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 4 dell'*art. 2, D.L. 25 marzo 2010, n. 40*.

345-*quinquies*. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284*, emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione ⁽⁵⁾.

(5) Comma aggiunto dal comma 2-*bis* dell'*art. 3, D.L. 28 agosto 2008, n. 134*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dalla lettera *c*) del comma 1-*bis* dell'*art. 4, D.L. 9 ottobre 2008, n. 155*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

345-*septies*. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari previsti per le comunicazioni e i versamenti di cui ai commi 345, 345-*ter*, 345-*quater* e 345-*quinquies*, anche avvalendosi della Guardia di finanza, che opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ⁽⁶⁾.

(6) Comma aggiunto dal comma 2-*bis* dell'*art. 3, D.L. 28 agosto 2008, n. 134*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

345-*octies*. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-*quater*, le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 345, gli importi destinati al fondo di cui al comma 343 e provvedono al relativo versamento, entro il termine di cui al medesimo regolamento, anche con riferimento agli importi per

i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 345, 345-*ter* e 345-*quater*, nonché del relativo regolamento di attuazione, gli importi ivi indicati sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2008 e per le eventuali violazioni si applicano le sanzioni previste ai sensi del comma 345-*sexies* ⁽⁷⁾.

(7) Comma aggiunto dal comma 2-*bis* dell'*art. 3, D.L. 28 agosto 2008, n. 134*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dalla lettera *d*) del comma 1-*bis*, dell'*art. 4, D.L. 9 ottobre 2008, n. 155*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

345-*novies*. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell'indennizzo, le priorità per l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 343 a 345-*octies*. La gestione del fondo di cui al comma 343 è affidata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ⁽⁸⁾.

(8) Comma aggiunto dalla lettera *e*) del comma 1-*bis* dell'*art. 4, D.L. 9 ottobre 2008, n. 155*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

345-*decies*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la quota del fondo, di cui al comma 343, destinata alla tutela dei soggetti di cui al medesimo comma 343 nonché al comma 344, e sono altresì stabilite la quota del predetto fondo destinata al finanziamento della ricerca scientifica, nonché quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'*articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ⁽⁹⁾.

(9) Comma aggiunto dalla lettera *e*) del comma 1-*bis* dell'*art. 4, D.L. 9 ottobre 2008, n. 155*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

345-*terdecies*. Il trasferimento degli strumenti finanziari al fondo di cui al comma 343, è effettuato previa liquidazione degli stessi e al netto dei costi sostenuti per la negoziazione, secondo le condizioni contrattuali in vigore tra le parti, in base ai seguenti criteri:

a) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, al prezzo di liquidazione

sul mercato, da eseguire in uno dei dieci giorni di mercato aperto antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo;

b) per gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, secondo le condizioni contrattualmente stabilite in sede di sottoscrizione, ivi compresa l'ipotesi di rimborso anticipato. La liquidazione avviene nei dieci giorni antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo. Nei casi in cui, per le caratteristiche degli strumenti finanziari o per le particolari condizioni di mercato, si verificano difficoltà oggettive nella liquidazione, ne viene data comunicazione, almeno un mese prima della scadenza del termine per il versamento al fondo, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, che definisce le modalità specifiche di devoluzione al fondo;

c) in sede di prima applicazione del comma 345, il termine per il versamento al fondo del controvalore degli strumenti finanziari è fissato al 31 maggio 2009 ⁽¹⁰⁾.

(10) Comma aggiunto dalla lettera *e*) del comma 1-bis dell'art. 4, D.L. 9 ottobre 2008, n. 155, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

345-quaterdecies. La disciplina tecnica per l'effettiva attivazione del fondo di cui al comma 343 è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze ⁽¹¹⁾.

(11) Comma aggiunto dalla lettera *e*) del comma 1-bis dell'art. 4, D.L. 9 ottobre 2008, n. 155, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.